

Condizioni Generali di Contratto per l'esecuzione di lavori su autoveicoli, rimorchi, gruppi componenti e relative parti nonché su carrozine e relative parti e per preventivi di spesa

Edizione: 01.05.2017

I. Ambito di validità, esclusione della validità di condizioni di contratto divergenti

- 1° Valgono esclusivamente le nostre Condizioni Generali di Contratto. Esse valgono anche per tutte le attività commerciali e per le prestazioni accessorie future, come istruzioni tecniche, informazioni o affini, nonché per tutte le iniziative di contatto di natura commerciale nei confronti del cliente, come ad esempio l'apertura di trattative contrattuali o l'avvio di un contratto, anche se ciò non viene di nuovo espressamente concordato, o anche se a ciò non si fa di nuovo espressamente riferimento.
- 2° Se in casi particolari venissero a sussistere anche rapporti debitori verso persone che non dovessero diventare esse stesse partner contrattuali, valgono in ogni caso anche nei confronti di terzi le disposizioni in materia di responsabilità delle presenti Condizioni Generali di Contratto, nella misura in cui esse siano state considerate nei confronti dei terzi al momento della sussistenza del rapporto debitorio. Ciò vale soprattutto nel caso in cui i terzi in questione al momento della sussistenza del rapporto debitorio siano venuti a conoscenza o conoscevano già le Condizioni Generali di Contratto.
- 3° Eventuali condizioni del cliente divergenti o contrastanti rispetto alle nostre Condizioni Generali di Contratto non sono da noi riconosciute e non sono da noi con ciò ritenute valide. Accordi presi in precedenza o versioni precedenti delle nostre Condizioni Generali di Contratto sono annullati e sostituiti dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

II. Conclusione del contratto, oggetto ed entità della prestazione, divieto di cessione

- 1° Le nostre offerte vengono redatte gratuitamente e non sono vincolanti. Il contratto si intende stipulato con l'accettazione dell'ordine del cliente o con l'inizio dell'esecuzione dell'ordine da parte nostra.
- 2° Per quanto concerne l'entità dell'ordine, fa fede la nostra offerta risp. la nostra conferma d'ordine. Eventuali accordi verbali collaterali e modifiche necessitano della nostra conferma scritta. Noi siamo tenuti ad esibire certificati di prova o attestati di collaudo di terzi soltanto se ciò era stato espressamente concordato.
- 3° Il cliente non è autorizzato, senza la nostra approvazione, a cedere o a trasferire a terzi eventuali diritti o pretese accampati contro di noi derivanti dal legame commerciale. Lo stesso vale per i diritti e le pretese generatesi nei nostri confronti direttamente in virtù della legge.
- 4° Il commissionario ha facoltà di conferire sub-ordinativi a terzi e di eseguire guide di prova nonché trasferimenti dimostrativi.

III. Indicazione dei prezzi nel documento d'ordine; preventivo di spesa

- 1° Su richiesta del committente, il commissionario annoterà sul documento d'ordine anche i prezzi che saranno prevedibilmente applicati per l'esecuzione dell'ordine. Le indicazioni di prezzo nel documento d'ordine possono essere costituite anche da rimandi alle posizioni pertinenti riportate nei cataloghi contenenti i prezzi ed il costo del lavoro a disposizione del commissionario.
- 2° Se il committente desidera un'indicazione dei prezzi vincolante, è necessario redigere per iscritto un preventivo di spesa; in tale preventivo devono essere riportati in modo dettagliato anche i lavori e i ricambi necessari corredati dal rispettivo prezzo. Il commissionario resta vincolato a tale preventivo di spesa fino allo scadere di un periodo di 3 settimane a partire dalla relativa trasmissione. Le spese sostenute per la redazione dei preventivi di spesa possono essere calcolate a carico del committente, se ciò è stato concordato nei singoli casi. Se sulla base di un preventivo di spesa, si arriva poi all'ordine, le eventuali spese calcolate per la redazione del preventivo saranno addebitate nella fattura relativa all'ordine stesso. Nel calcolo dell'ordine, il prezzo complessivo potrà essere superato solo previa approvazione del committente.
- 3° Se nel documento d'ordine sono riportate le singole indicazioni di prezzo, così come per il preventivo di spesa è necessario indicare l'imposta sul valore aggiunto.

IV. Pagamento, compensazione e diritti di ritenzione

- 1° Le nostre fatture hanno un termine di pagamento con scadenza immediata. Altre modalità di pagamento vengono accettate solo previo specifico accordo e solo ai fini di adempimento, calcolando tutte le spese di sconto e di incasso con scadenza di pagamento immediata.
- 2° In caso di pagamenti arretrati, siamo autorizzati a subordinare l'esecuzione di ulteriori forniture al completo pagamento di tali arretrati.
- 3° Siamo inoltre autorizzati a rifiutare la concessione delle nostre prestazioni nel caso in cui avessimo ragione di temere che, a seguito dell'insorgere di una condizione sfavorevole successivamente alla stipula del contratto, non sia per noi garantito l'ottenimento completo e puntuale della controprestazione del nostro cliente, a meno che il cliente effettui tale controprestazione o ne fornisca sufficiente garanzia. Ciò vale in particolare nel caso in cui venissimo a conoscenza di misure di esecuzione forzata e/o di protesto di assegni o di effetti nei confronti del cliente.
- 4° E' esclusa qualsiasi compensazione a fronte di controrivendicazioni del cliente considerate controverse, prive di forza giuridica e non dichiarate esigibili. Se il cliente con la stipula del contratto agisce nell'esercizio delle proprie attività commerciali o di professione autonoma, eventuali denunce di vizi della cosa venduta non influiscono né sull'obbligo di pagamento né sulla relativa scadenza, pertanto il cliente rinuncia a far valere il diritto di rifiuto di prestazione o il diritto di ritenzione, fatto salvo il caso in cui sussistano gravi violazioni contrattuali imputabili a noi, ai nostri rappresentanti legali o ai nostri ausiliari o in cui le controrivendicazioni del cliente alla base del diritto di rifiuto di prestazione o del diritto di ritenzione siano incontroverse, abbiano forza giuridica e siano dichiarate esigibili.

V. Ultimazione dei lavori

- 1° Il commissionario ha l'obbligo di rispettare un termine di ultimazione dei lavori stabilito per iscritto e definito vincolante. In caso di modifica o di ampliamento dell'entità dell'ordine rispetto all'ordine originario, e se da ciò deriva un ritardo di esecuzione, il commissionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente un nuovo termine di ultimazione indicandone le motivazioni.
- 2° Nel caso in cui il commissionario nell'esecuzione di ordini che hanno come oggetto il riallestimento speciale o la messa a punto di un veicolo o di una carrozzina, non rispetta in modo colpevole il termine di ultimazione dei lavori vincolante confermato per iscritto, con un ritardo che si protrae per oltre 24 ore, il commissionario dovrà a propria discrezione mettere gratuitamente a disposizione del committente un veicolo sostitutivo / una carrozzina sostitutiva il più possibile di equivalente valore alle condizioni del commissionario rispettivamente valide in tale ambito, oppure rimborsare una quota pari all'80% delle spese sostenute per il ricorso effettivo al noleggio di un veicolo / di una carrozzina il più possibile di equivalente valore. Il committente è tenuto a restituire tempestivamente il veicolo / la carrozzina sostitutivo/a o noleggiato/a subito dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori; è escluso un risarcimento danni per ritardata ultimazione, fatta eccezione per i casi di dolo o negligenza grave. Il commissionario è responsabile anche in caso di impossibilità di fornire la prestazione per sopravvenute cause accidentali durante il periodo di ritardo, fatto salvo se il danno si sarebbe verificato comunque anche in caso di prestazione fornita puntualmente.
- 3° Per i veicoli / le carrozzine utilizzati a scopo professionale, il commissionario, invece di mettere a disposizione un veicolo sostitutivo o di partecipare alle spese di noleggio, può rimborsare il mancato introito derivante dalla ritardata ultimazione dei lavori.
- 4° Se il commissionario non è in grado di rispettare il termine di ultimazione dei lavori per cause di forza maggiore o di problemi aziendali non attribuibili a propria responsabilità, non ha alcun obbligo di risarcimento dei danni, in particolare nemmeno quello di mettere a disposizione un veicolo sostitutivo / una carrozzina sostitutiva, né di rimborsare le spese per l'effettivo ricorso al noleggio di un veicolo / di una carrozzina. Il commissionario ha però l'obbligo di informare il committente in merito a tale ritardo, nella misura in cui ciò è possibile e ragionevole.

VI. Accettazione

- 1° L'accettazione dell'oggetto dell'ordine da parte del committente avviene presso la sede del commissionario, salvo diverso accordo. Se il committente preferisce optare per il ritiro o per il recapito dell'oggetto dell'ordine, questo avverrà a sue spese e a suo rischio. Resta valida la responsabilità per colpa.
- 2° Il committente ha l'obbligo di ritirare l'oggetto ordinato entro una settimana dalla notifica di avvenuta ultimazione dei lavori. Per i lavori che sono stati eseguiti nell'arco di una giornata lavorativa, il termine di ritiro si abbrevia a due giorni lavorativi. In caso di mancata accettazione, il commissionario ha facoltà di far valere i propri diritti di legge.
- 3° In caso di ritardata accettazione, il commissionario può calcolare le spese di deposito secondo le tariffe normalmente vigenti in loco. L'oggetto dell'ordine può essere custodito anche con modalità differente a discrezione del commissionario. Spese e rischi derivanti dal deposito vanno a carico del committente.

VII. Estensione del diritto di ritenzione

Al commissionario, sulla base dei relativi crediti derivanti dal contratto, spetta un diritto di ritenzione sugli oggetti del committente entrati in suo possesso ai sensi contrattuali.

Il diritto di ritenzione per contratto può anche essere fatto valere per crediti derivanti da lavori, fornitura di parti di ricambio ed altri servizi eseguiti in precedenza, nella misura in cui siano correlati all'oggetto dell'ordine. Per altre istanze derivanti dal legame contrattuale, il diritto di ritenzione per contratto vale nella misura in cui tali rivendicazioni siano incontroverse, abbiano forza giuridica e l'oggetto dell'ordine appartenga al committente.

VIII. Riserva di proprietà

Nel caso in cui gli accessori, i ricambi e i gruppi componenti montati non siano divenuti parte integrante dell'oggetto dell'ordine, il commissionario si riserva il diritto di proprietà su di essi fino al pagamento completo.

IX. Garanzia

- 1° Eventuali rivendicazioni del committente per vizi cadono in prescrizione un anno dopo l'accettazione dell'oggetto dell'ordine. Se il committente accetta l'oggetto dell'ordine nonostante sia a conoscenza di un vizio, ha facoltà di inoltrare rivendicazioni per vizio, secondo quanto descritto nei punti 6 e 7, soltanto se si riserva di fare ciò in fase di accettazione.
- 2° Se oggetto dell'ordine è la fornitura di beni mobili da produrre o da fabbricare e se il committente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore, che con la stipula del contratto agisce nell'esercizio delle proprie attività commerciali o di professione autonoma, eventuali rivendicazioni del committente per vizi cadono in prescrizione ad un anno dalla data di consegna. Per le restanti tipologie di committenti (consumatori) valgono in questo caso le disposizioni di legge.
- 3° La riduzione del termine di prescrizione ai sensi del cap. IX, punti 1 e 2 non vale in caso di responsabilità per danni provocati a seguito di dolo o negligenza grave né per danni che comportano rischi per la vita, per l'incolumità fisica o per la salute, derivanti da una violazione degli obblighi per negligenza del commissionario. Una violazione degli obblighi a seguito di dolo o negligenza attribuibile al commissionario è pari a quella commessa da un legale rappresentante o dai relativi ausiliari.
- 4° Laddove il commissionario abbia l'obbligo di responsabilità per eventuali difetti, il committente è tenuto a mettere a disposizione l'oggetto di vendita a scopo migliorativo presso la sede del commissionario o in alternativa, previo consenso del venditore, presso un'altra sede del commissionario.
- 5° Ulteriori rivendicazioni restano inalterate nel caso in cui i difetti vengono in malafede sottaciuti oppure in caso di acquisizione di garanzia in relazione alla qualità dell'oggetto.

6° Per l'eliminazione dei vizi vale quanto segue:

- a) il committente deve far valere presso il commissionario le sue rivendicazioni per l'eliminazione del vizio; in caso di segnalazione verbale, il commissionario deve inoltrare al commissionario una conferma scritta riguardo al ricevimento di tale segnalazione.
- b) se l'oggetto dell'ordine non è funzionante a causa del vizio riscontrato, il committente, previo accordo con il commissionario, dovrà rivolgersi al centro di assistenza riconosciuto dal produttore/importatore per la necessaria consulenza, che sia il più vicino al luogo dove è localizzato l'oggetto dell'ordine non funzionante e che sia autorizzato dal commissionario per l'esecuzione di lavori nell'ambito degli allestimenti speciali o delle carrozzine.
- c) le parti sostituite diventano di proprietà del commissionario.
- d) per le parti montate allo scopo di eliminare il vizio, il committente per contratto può far valere le proprie rivendicazioni entro la scadenza del termine di prescrizione dell'oggetto dell'ordine.

7° se nel caso eccezionale di cui al punto 6b) l'eliminazione del vizio viene eseguita in un'altra officina specializzata (appartenente all'organizzazione commerciale del commissionario), il committente deve far specificare nel documento d'ordine che si tratta dell'esecuzione di lavori per l'eliminazione di un vizio da parte del commissionario e che i componenti smontati devono essere mantenuti a disposizione di quest'ultimo per un periodo congruo. Il commissionario ha l'obbligo di rimborsare al committente le spese di riparazione comprovate da ciò derivanti.

X. Responsabilità

Se la nostra prestazione in scadenza di pagamento viene corrisposta in ritardo o in modo incompleto, il committente potrà richiedere un risarcimento danni soltanto:

- a) per danni derivanti da pericolo per la vita, per l'incolumità fisica o per la salute, attribuibili alla nostra violazione degli obblighi a seguito di dolo o negligenza oppure ad una violazione degli obblighi a seguito di dolo o negligenza da parte di un nostro rappresentante legale o di un nostro ausiliario.
- b) per altri danni derivanti da una violazione degli obblighi per dolo o grave negligenza da parte nostra o per dolo o grave negligenza da parte di uno dei nostri legali rappresentanti, dirigenti o ausiliari oppure da una violazione per dolo o negligenza degli obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali) da parte di uno dei nostri legali rappresentanti, dirigenti o ausiliari. Obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali) sono obblighi il cui adempimento permette la regolare esecuzione del contratto e nel cui rispetto confida regolarmente il cliente.
- c) per danni che rientrano nell'ambito del mantenimento di una delle garanzie da noi fornite o di una garanzia di qualità o durata, o per danni per i quali noi necessariamente rispondiamo ai sensi di legge.

Resta invariata la responsabilità per comportamento in malafede.

In caso di semplice violazione per negligenza di un obbligo contrattuale fondamentale, la responsabilità è limitata in modo proporzionale al danno tipicamente prevedibile. Sono esclusi da ciò i danni che comportano rischi per la vita, per l'incolumità fisica o per la salute.

In assenza di disposizioni discordanti con le presenti condizioni, sono escluse tutte le richieste del committente in merito ad un risarcimento dei danni di qualsivoglia tipologia, in particolare per danni non direttamente riscontrabili sull'oggetto di fornitura e in caso di richieste che implicano atti illeciti. Ciò vale anche per le richieste a carico e nei confronti dei nostri ausiliari. La limitazione della responsabilità non è altresì applicabile nel caso in cui a carico nostro o dei nostri ausiliari sia imputato dolo o grave negligenza. Se per l'avvio o la gestione del rapporto debitorio tra le parti viene incaricata o coinvolta un terza persona, le limitazioni della garanzia e della responsabilità sopra elencate valgono anche nei confronti di terzi.

XI. Organo arbitrale (procedimento di perizia arbitrale)

(valida solo per i veicoli di peso complessivo ammesso non superiore a 3,5 t e non per le carrozzine)

- 1° In caso di controversie sussistenti nell'ambito di un ordine, il committente o, con il suo consenso, il commissionario, può appellarsi all'organo arbitrale della ditta di autoveicoli competente per il commissionario. L'appello deve essere redatto per iscritto subito dopo essere venuti a conoscenza del punto della controversia.
- 2° Con la decisione da parte dell'organo arbitrale, non si esclude il ricorso alle vie legali.
- 3° Appellandosi all'organo arbitrale si blocca la prescrizione per la durata del procedimento.
- 4° Il procedimento dinanzi all'organo arbitrale è svolto conformemente alla relativa normativa procedurale, che, su richiesta, l'organo arbitrale provvede a mettere a disposizione delle parti.
- 5° Il ricorso all'organo arbitrale è escluso nel caso si sia già provveduto ad adire alle vie legali. Nel caso in cui ciò accade mentre è già in atto un procedimento di arbitrato, l'organo arbitrale interrompe la sua attività.
- 6° Il procedimento tramite organo arbitrale è gratuito per il committente.

XII. Risoluzione di controversie dei consumatori (VSBG)

Ai sensi della Legge sulle procedure di risoluzione di controversie dei consumatori (VSBG), non partecipiamo a una procedura di risoluzione delle controversie di fronte all'Organo di conciliazione dei consumatori.

XIII. Disposizioni finali

- 1° Luogo di adempimento e Foro competente per qualsiasi controversia tra le parti derivanti dal rapporto contrattuale (incluse istanze per assegni ed effetti) è il Tribunale di Pfronstetten – 72539 Aichelau, Germania, se il committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico oppure se il committente non dispone di Foro competente generale sito nella Repubblica Federale Tedesca o il suo Foro competente sia dislocato all'estero. Siamo altresì autorizzati ad agire in giudizio nel Tribunale competente presso la sede del committente.
- 2° Il committente è a conoscenza che i dati risultanti dal traffico commerciale, anche dati personali, vengono memorizzati ed elaborati nell'ambito delle esigenze commerciali e devono essere trasmessi a terzi. Il committente acconsente a tale acquisizione ed elaborazione dei dati.
- 3° Nel caso in cui una clausola delle presenti Condizioni Generali di Vendita o una clausola nell'ambito di altri accordi fosse o diventasse nulla, ciò non compromette la validità e l'efficacia di tutte le restanti clausole o dei restanti accordi.
- 4° Per tutti i rapporti contrattuali e giuridici nei confronti dei nostri committenti, vige esclusivamente il Diritto Tedesco ad esclusione delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale (CISG).